

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 20 luglio 2011

*Prezzo € 1,30
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2011, n. 731.

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 art. 4 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Approvazione “Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2011, n. 738.

Art. 5, comma 3 l.r. n. 24/1999 - Approvazione “Indirizzi e criteri per l’insediamento delle attività commerciali ai sensi dell’art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010”.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 luglio 2011, n. 731.

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 art. 4 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Approvazione "Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e s.m.i. modificato dall'art. 105, comma 1, della L.R. n. 15/2010 in base al quale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, definisce le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabrizio Bracco;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2036 del 30 dicembre 2010 avente ad oggetto "Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 art. 4 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica" con la quale è stata disposta la preadozione di un atto che definisca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come modificato dall'art. 105, comma 1, della L.R. n. 15/2010, le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pub-

blica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, secondo lo schema "Allegato A" quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

3) di prendere atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria, INPS Umbria, INAIL Umbria, Organizzazioni imprenditoriali del commercio ambulante maggiormente rappresentative in sede degli incontri di concertazione convocati;

4) di approvare, tenuto conto delle osservazioni di cui al precedente punto 3), il provvedimento definitivo che, definisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come modificato dall'art. 105, comma 1, della L.R. n. 15/2010, le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali;

5) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente all'allegato "Allegato A - «Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche» ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, della l.r. n. 6/2000 come modificato dall'art. 105, comma 1, della l.r. n. 15/2010" nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6) di incaricare il Servizio Commercio e tutela dei consumatori degli adempimenti conseguenti e connessi alla approvazione del presente provvedimento.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 art. 4 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Approvazione "Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche".**

Visto l'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come modificato dall'art. 105, comma 1, della L.R. n. 15/2010, che recita: "Entro il 1° gennaio 2011 la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-bis, del d.lgs. 114/1998 come modificato dall'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

Richiamato l'art. 28, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art.

2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191 in base al quale «Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

Vista la D.G.R. n. 2036 del 30 dicembre 2010 avente ad oggetto «Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 art. 4 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica» con la quale è stata disposta la preadozione di un atto che definisca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come modificato dall'art. 105, comma 1, della L.R. n. 15/2010, le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali;

Richiamato il punto 2) della citata D.G.R. n. 2036/2010 in base al quale la Giunta regionale ha incaricato l'asses-

sore regionale ai Beni e attività culturali, Politiche dello spettacolo, Turismo e promozione dell'Umbria, Grandi manifestazioni, Commercio e tutela dei consumatori, Sport ed impiantistica sportiva, Associazionismo culturale e sportivo, Centri storici di effettuare la concertazione con ANCI Umbria, INPS Umbria, INAIL Umbria, Organizzazioni imprenditoriali del commercio ambulante maggiormente rappresentative;

Preso atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria, INPS Umbria, INAIL Umbria, Organizzazioni imprenditoriali del commercio ambulante maggiormente rappresentative in sede degli incontri di concertazione convocati;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione definitiva di un provvedimento, secondo lo schema «Allegato A - «Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche» ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 come modificato dall'art. 105 comma 1 della L.R. n. 15/2010», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisca le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

In relazione a quanto sopra espresso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Oggetto: L.R. n. 6/2000 art. 4 - Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.

Capo I - Adempimenti comunali e delle imprese

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante in quanto sede nella quale l'operatore ha scelto di avviare la propria attività, o il Comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica regolarmente iscritte nella CCIAA.

2. Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante.

3. L'operatore su area pubblica deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolarità ai fini di quanto previsto dalla D.G.R. n. 731//2011 e dal relativo Allegato A, sin dall'entrata in vigore della stessa:

- a) nel caso di acquisizione di azienda o ramo d'azienda, ivi compreso il caso di affitto di azienda o di affitto di ramo di azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
- b) nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica.

4. Per la verifica di regolarità, tutte le imprese di cui al presente "Capo I" operanti su area pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare ai Comuni competenti, al fine di dimostrare la loro regolarità ai fini predetti, la seguente documentazione:

- a) D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, rilasciato dagli enti preposti nell'anno in corso;
- b) Certificato (o Attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari, rilasciato dall'Inps nell'anno in corso.

5. Il Comune può delegare, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i rispettivi Centri di Assistenza Tecnica (CAT) riconosciuti dalla Regione, per le attività di raccolta della documentazione di cui al precedente punto 4. In tal caso la documentazione dovrà essere comunque consegnata dal soggetto delegato al Comune entro le scadenze indicate al presente "Capo I".

6. In caso di inizio attività in seguito al rilascio di nuova autorizzazione la documentazione di cui al precedente punto 4 deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

7. I Comuni subordinano l'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, mercati e posteggi fuori mercato di cui alla L.R. n. 6/2000, alla regolarità dell'impresa richiedente, a norma delle presenti disposizioni.

8. La Regione Umbria può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti (INPS e INAIL) e ANCI Umbria per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle presenti disposizioni.

Capo II - Esito della verifica di regolarità

1. Ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva il Comune, entro il 28 febbraio di ogni anno, rilascia e trasmette, anche mediante apposita procedura informatica, apposita attestazione di avvenuta verifica con esito positivo da allegare alla relativa autorizzazione.

2. Qualora il Comune non riscontri la regolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 1-bis della L.R. n. 6/2000 e degli articoli 28, comma 2-bis e 29, comma 4, lettera c-bis) del d.lgs. n. 114/1998. Il Comune provvederà a rilasciare e trasmettere l'attestazione di cui al precedente punto 1 entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

3. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione, lo stesso provvede ad informare il Comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti a norma del precedente punto 2.

Capo III - Norme finali e transitorie

1. Nel caso di più autorizzazioni a posto fisso e/o in forma itinerante riconducibili alla medesima posizione contributiva, l'attestazione di cui al punto 1 del Capo II è allegata, anche in autocertificazione, a ciascuna delle stesse e assume validità su tutto il territorio della regione Umbria.

2. La partecipazione a fiere, mercati su aree pubbliche e posteggi fuori mercato da parte di imprese comunitarie o di soggetti abilitati in altre Regioni italiane è subordinata alla presentazione del DURC o del Certificato di regolarità contributiva o altra documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro d'origine o dal Comune in cui si è ottenuto il titolo abilitativo.

3. La partecipazione a fiere che si svolgono nel territorio della regione Umbria e per le quali si è provveduto all'approvazione delle relative graduatorie pluriennali, è subordinata alla verifica della regolarità contributiva degli assegnatari per ogni singola edizione secondo le modalità previste dalle disposizioni dettate dai presenti "Capi I, II e III".

4. Le previsioni dettate dal presente provvedimento entreranno in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni i Comuni ne danno idonea pubblicità agli operatori interessati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 luglio 2011, n. 738.

Art. 5, comma 3 l.r. n. 24/1999 - Approvazione "Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei Comuni nell'ambito del territorio comunale e con riferimento alle aree sovracomunali del territorio regionale, configurabili come unico bacino di utenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 24/1999;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabrizio Bracco;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1008 dell'8 luglio 2010 avente ad oggetto "Programmazione commerciale regionale: definizione indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali" con la quale è stata disposta la preadozione di un provvedimento che definisca, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 5 bis della l.r. n. 24/1999 e dall'art. 112 della l.r. n. 15/2010, gli indirizzi e i criteri per la pianificazione territoriale e urbanistica delle attività e degli insediamenti commerciali, secondo lo schema "Allegato A" quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

3) di prendere atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria, UPI Umbria, associazioni dei consumatori, organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti in sede degli incontri di concertazione convocati ai sensi dell'art. 5-
quater della l.r. n. 24/1999;

4) di approvare, tenuto conto delle osservazioni di cui al precedente punto 3), il provvedimento definitivo che, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, individua, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della l.r. n. 24/1999, dalla l.r. n. 27/2000, dalla l.r. n. 11/2005, dalla l.r. n. 13/2009, dal regolamento regionale n. 9/2008 e dal regolamento regionale n. 7/2010, gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento delle attività commerciali nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione;

5) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente all'allegato "Allegato A - Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010" nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6) di incaricare il Servizio Commercio e tutela dei consumatori degli adempimenti conseguenti e connessi alla approvazione del presente provvedimento.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 5, comma 3 l.r. n. 24/1999 - Approvazione "Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010".**

Visto l'art. 5 della l.r. n. 24/1999 in base al quale la programmazione commerciale regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al

recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;

g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge l.r. n. 24/1999 e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;

i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio;

Visto l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei comuni nell'ambito del territorio comunale e con riferimento alle aree sovracomunali del territorio regionale, configurabili come unico bacino di utenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. n. 24/1999;

Visto l'art. 5 bis, comma 2, della l.r. n. 24/1999 in base al quale la Giunta regionale definisce i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri cui i Comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenti delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni;

Visto l'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999, introdotto dall'art. 71 della l.r. n. 15/2010, in base al quale i Comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto degli indirizzi regionali, adottano e approvano un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei presenti indirizzi e criteri qualitativi in riferimento all'autorizzazione e all'insediamento di tutte le attività commerciali, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 "Norme per la pianificazione urbanistica territoriale";

Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione

urbanistica comunale" che, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento di funzioni a Province e Comuni;

Visto l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2005 in base al quale il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il Comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica;

Visto l'art. 8, comma 1, della l.r. n. 11/2005 in base al quale il sistema delle conoscenze e delle valutazioni, quale componente fondamentale della copianificazione e quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG, si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico, in un documento di valutazione e in un rapporto preliminare;

Visto il regolamento regionale del 3 novembre 2008, n. 9 "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione", con il quale sono stati dettati i criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attività edilizia;

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" con la quale sono stati individuati i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio;

Visto il regolamento regionale del 25 marzo 2010, n. 7 "Regolamento regionale sulla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)" con il quale sono state dettate le disposizioni finalizzate ad assicurare, nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, la qualità urbana, edilizia, ecologica ed ambientale degli insediamenti, nonché la definizione di infrastrutture e servizi secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità, tenendo conto delle condizioni socio economiche dei territori e della programmazione degli enti locali interessati;

Vista la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 "Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi";

Vista la D.G.R. n. 94 del 3 febbraio 1999 "l.r. n. 46/1997, art. 3. Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale", e il relativo Allegato;

Vista la D.G.R. n. 1008 dell'8 luglio 2010 avente ad oggetto "Programmazione commerciale regionale: definizione indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali" con la quale è stata disposta la preadozione di un atto concernente gli indirizzi e i criteri qua-

litativi per l'autorizzazione e l'insediamento delle attività commerciali nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione che individui, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della l.r. 24/1999, dalla l.r. n. 11/2005, dal regolamento regionale n. 9/2008 e dal regolamento regionale n. 7/2010;

Richiamato il punto 2) della citata D.G.R. n. 1008/2010 in base al quale la Giunta regionale ha incaricato l'assessore regionale ai Beni e attività culturali, Politiche dello spettacolo, Turismo e promozione dell'Umbria, Grandi manifestazioni, Commercio e tutela dei consumatori, Sport ed impiantistica sportiva, Associazionismo culturale e sportivo, Centri storici di sottoporre il provvedimento di programmazione commerciale regionale alla concertazione di cui all'art. 5-quater della l.r. n. 24/1999;

Visto il rapporto dell'Agenzia Umbria Ricerche "La distribuzione commerciale in Umbria", presentato lo scorso 24 marzo 2011, dal quale è emersa la consistenza generale degli esercizi commerciali della media e grande distribuzione, ivi compresi dunque quelli di minore dimensione o di vicinato, di cui è stato acquisito per ciascun comune numerosità e superficie complessiva, distintamente per i settori alimentare e non alimentare, sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni comunali concernenti;

Preso atto delle osservazioni presentate da ANCI Umbria, UPI Umbria, associazioni dei consumatori, organiz-

zazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti in sede degli incontri di concertazione convocati ai sensi dell'art. 5-quater della l.r. n. 24/1999;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione definitiva di un provvedimento, secondo lo schema "Allegato A - Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, individui, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 5 e 5 bis della l.r. 24/1999, dalla l.r. n. 27/2000, dalla l.r. n. 11/2005, dalla l.r. n. 13/2009, dal regolamento regionale n. 9/2008 e dal regolamento regionale n. 7/2010, gli indirizzi e i criteri qualitativi per l'autorizzazione e l'insediamento delle attività commerciali nell'ambito del territorio comunale dei comuni della regione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

In relazione a quanto sopra espresso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A**Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010.**

- 1. Art. 10 bis della l.r. n. 24/1999: specificazioni.**
- 2. Aree da destinare agli insediamenti commerciali e aree sature.**
- 3. Individuazione delle aree da destinare alle medie strutture di vendita superiori M3 e alle grandi strutture di vendita G1 e G2.**
- 4. Requisiti urbanistici, accessibilità veicolare e pedonale, standard ambientali e parcheggi pertinenziali.**
- 5. Riqualificazione di zone industriali, artigianali e commerciali e recupero di aree degradate e/o dismesse.**
- 6. Ambito di applicazione, disposizioni transitorie e finali.**

1. Art. 10 bis della l.r. n. 24/1999: specificazioni.

1.1.1 Si definisce polo commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della l.r. n. 24/1999, il complesso di esercizi contigui o adiacenti in cui la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, pari ad una media struttura superiore M3 o ad una grande struttura di vendita, è considerato un'unica entità economico commerciale in quanto percepito dal consumatore come un complesso unico dotato di maggiore attrattività commerciale rispetto al singolo esercizio.

L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata alternativamente a:

- a) soggetto promotore;
- b) Presidente dell'organismo unitario di gestione;
- c) ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.

1.1.2 Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

- edifici contigui i cui perimetri si toccano;
- edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;
- edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;
- edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;
- un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.

Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale n. 9/2008 con esclusivo riferimento ad aree continue non interrotte da strada urbana di quartiere di cui all'art. 2 comma 3 lettera E del d.lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada.

1.1.3 Le dotazioni territoriali minime degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal Regolamento Regionale n. 7/2010, sono calcolate distintamente per ciascun singolo esercizio. Trovano comunque applicazione le disposizioni dettate dai punti 3.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 6.1.3 lettera e) del presente provvedimento.

2. Aree da destinare agli insediamenti commerciali e aree sature.

2.1.1 I Comuni, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 12 bis della l.r. n. 24/1999, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale, approvano, con la procedura prevista dall'art. 5 quater, un atto di programmazione, previa acquisizione delle osservazioni espresse dai Comuni confinanti volte a garantire la continuità ed organicità delle scelte di destinazione commerciale.

2.1.2 I Comuni, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento al contenimento della sua utilizzazione ed alle sue trasformazioni:

- a) perseguono l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività;
- b) approvano l'atto di programmazione di cui all'art. 5-ter della l.r. n. 24/1999 nel pieno rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dettate da Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in coerenza con gli strumenti urbanistici generali, approvati con il metodo della copianificazione ai sensi della l.r. n. 11/2005, e di quelli attuativi;
- c) adeguano il Piano Regolatore Generale (PRG), Parte Strutturale e Parte Operativa, ed i regolamenti comunali per l'attività edilizia di cui all'art. 5 bis della l.r. n. 1/2004 alle disposizioni del presente provvedimento e della l.r. n. 11/2005.

2.2.1 I Comuni, in base alla dotazione di aree a destinazione commerciale esistente, individuano nel proprio PRG parte operativa le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con specificazione della tipologia e della categoria merceologica, perseguendo il contenimento dell'uso del territorio e privilegiando il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da trasformazioni urbanistiche .

2.2.2 L'individuazione è effettuata in base a:

- a. quadro delle maggiori infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale;
- b. programma regionale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità;
- c. quadro di definizione dei principali poli di sviluppo regionale;
- d. norme relative alla tutela delle zone del Sistema ambientale della l.r. n. 27/2000;
- e. rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica del territorio regionale;
- f. norme relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio umbro;
- g. norme e programmi che perseguono la piena accessibilità urbana affinché l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali degli insediamenti

commerciali consenta la fruizione agevole dei luoghi e delle attrezzature anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psicocognitive.

2.2.3 Nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 5 della l.r. 24/1999, i Comuni attraverso l'atto di programmazione urbanistica e commerciale di cui all'art. 5-ter della legge medesima definiscono:

- a) la funzionalità complessiva della rete commerciale, tenuto anche conto del suo sviluppo e delle prospettive, delle abitudini di consumo, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle problematiche di natura economica e sociale in genere, nella misura in cui tali elementi incidono sulle scelte correlate ai motivi imperativi di interesse generale ed alle indicazioni del presente atto;
- b) l'armonico inserimento delle medie e delle grandi strutture di vendita nell'ambito del contesto urbano verificando il livello di accessibilità delle localizzazioni assentite dal punto di vista della viabilità interessata e dei servizi pubblici di trasporto, favorendo soluzioni che attenuino situazioni di criticità pregressa e garantiscano livelli di accessibilità pubblica;
- c) la riqualificazione e rifunzionalizzazione di parti del tessuto urbano e di situazioni di degrado, in sinergia con le politiche di altri settori economici e produttivi;
- d) il sostegno della funzione commerciale nei centri storici, nelle aree ad essi adiacenti, nonché nei centri abitati periferici rispetto ai più importanti flussi di traffico, preservando la consistenza della rete commerciale e la presenza di esercizi «storici» o di attività da valorizzare e rivitalizzare;
- e) la congruità dell'insediamento commerciale con le caratteristiche urbanistiche e socio-demografiche generali del comune e del suo contesto territoriale più ampio;
- f) il contenimento dell'uso del territorio tenuto conto della dotazione a destinazione commerciale esistente, favorendo il riutilizzo di aree degradate, come definite all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 7/2010, o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche;
- g) l'incompatibilità di attività commerciali non ammissibili in determinati contesti quali, in particolare, centri storici e aree industriali e artigianali sulla base di specifiche norme igienico sanitarie o di pubblica sicurezza e in riferimento ai motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 5 bis comma 1 della l.r. n. 24/1999;
- h) il perseguimento della completa e piena fruibilità degli spazi urbani pubblici o aperti al pubblico da parte di persone con disabilità ricorrendo a soluzioni dimensionali, tipologiche, di raggiungibilità o scelte gestionali che ne permettano l'utilizzo da parte di persone con disabilità garantendo almeno:
 - la realizzazione di idonei accessi privi di barriere architettoniche;
 - la presenza di servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili realizzati, ove necessario, anche in spazi o locali esterni nella disponibilità del titolare dell'esercizio o in forma consorziata e/o convenzionata con altri pubblici esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze.

2.2.4 Ai sensi dell'articolo 5 ter comma 3 della l.r. 24/1999, ed al fine di mantenere un ordinato assetto del territorio, in aree non esclusivamente commerciali i comuni possono disporre limitazioni, anche di carattere merceologico, nell'insediamento di attività commerciali, con riferimento alle classificazioni dimensionali di cui all'art. 4 della l.r. 24/1999.

2.2.5 I Comuni adottano criteri per la localizzazione e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle medie e grandi strutture di vendita secondo i seguenti principi:

- la valorizzazione delle medie strutture di vendita attraverso l'integrazione degli insediamenti delle medie strutture e degli esercizi di vicinato esistenti, come modalità di sostegno e crescita della piccola imprenditoria (piccole e medie imprese e micro imprese);
- la realizzazione di opere infrastrutturali che nel loro insieme qualificano l'ambiente urbano e valorizzano l'accessibilità e la visibilità delle attività commerciali ivi presenti attraverso interventi di arredo urbano e la creazione di spazi e luoghi di aggregazione e socializzazione nei limiti indicati dalla D.G.R. n. 420/2007, art. 52 dell'Allegato A;
- la realizzazione di progetti di redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti, mediante collaborazione con associazioni di volontariato sociale o altre forme idonee;
- il superamento di squilibri e situazioni di rarefazione della densità abitativa all'interno del Comune e tra i Comuni contermini.
- la verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesaggistica tenuto conto, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 46/1997, delle condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
- il rispetto dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee;
- la gestione del fabbisogno energetico con l'obiettivo primario del massimo risparmio energetico anche attraverso il concorso di fonti energetiche rinnovabili ove possibile;
- il contenimento delle emissioni acustiche, delle emissioni gassose, delle emissioni luminose e delle polveri da traffico.

2.3.1 I Comuni individuano altresì, in coerenza con i punti 2.1.2, 2.2.1 e 2.2.5, le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita:

- a) sulla base degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5-ter, comma 2, lettera b) della l.r. n. 24/1999;
- b) caratterizzate da criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità, e perciò classificati come saturi per l'insediamento di attività commerciali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 ter, comma 2, lettera a) della l.r. 24/1999.

2.3.2 La dichiarazione di area satura, effettuata nell'ambito delle previsioni del proprio PRG / PRG parte operativa, può essere riferita a tutte le attività commerciali in genere o a specifiche tipologie di esercizi, in relazione alle classificazioni operate dall'articolo 4 della l.r. 24/1999, ed implica divieto di insediamento di esercizi commerciali delle tipologie e delle categorie merceologiche escluse. A tal fine i Comuni verificano:

- a) il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);
- b) l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
- c) il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;
- d) la presenza di aree da preservare o le azioni da intraprendere ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico;
- e) le caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla/e strada/e nell'ambito della propria rete e del

proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al D.M. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle strade", e relativo allegato, e le norme regionali di settore;

- f) l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio.

3. Individuazione delle aree da destinare alle medie strutture di vendita superiori M3 e alle grandi strutture di vendita G1 e G2 .

3.1 Ai fini di realizzare la pianificazione territoriale urbanistica degli insediamenti di medie strutture di vendita superiori M3 e di grandi strutture di vendita G1 e G2 i Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 ter comma 2 lettera b), verificano il rispetto dei criteri e delle disposizioni degli strumenti di programmazione territoriale, PUST, PPR e PTCP, di cui alla l.r. n. 13/2009 in materia di localizzazione delle aree e delle zone che possono ospitare dette attività, privilegiando l'individuazione di aree:

- a) in prossimità di stazioni ferroviarie e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
- b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale;
- c) caratterizzate da significativa carenza dell'offerta commerciale e da esigenze di riqualificazione.

3.2.1 I Comuni rilasciano nuove autorizzazioni su aree specificamente destinate all'insediamento di attività commerciali dagli strumenti urbanistici, verificandone il relativo impatto e incidenza in relazione:

- a) alle dimensioni demografiche locali, dal punto di vista della popolazione residente, dei flussi di pendolarità esistenti, di eventuali flussi turistici;
- b) alla capacità di attrazione propria e dei Comuni confinanti.

3.2.2 Al fine di prevenire consumo del territorio e alterazione del contesto ambientale, i Comuni rilasciano nuove autorizzazioni di nuove medie strutture di vendita superiori M3 e nuove grandi strutture di vendita G1 e G2, su aree in variante diverse da quelle di cui al punto 3.2.1 subordinatamente alla verifica del relativo impatto e incidenza in relazione:

- a) alla assenza o all'insufficiente previsione e individuazione da parte degli strumenti urbanistici di aree destinate all'insediamento di attività commerciali in riferimento al progetto presentato;
- b) alla assenza di aree destinate all'insediamento di attività produttive da parte degli strumenti urbanistici ritenute comunque idonee ed equivalenti ai fini di possibili localizzazioni di attività commerciali;
- c) alle dimensioni demografiche locali, dal punto di vista della popolazione residente, dei flussi di pendolarità esistenti, di eventuali flussi turistici;
- d) alla capacità di attrazione propria e dei Comuni confinanti.

3.3 La realizzazione di medie strutture di vendita superiori M3 e di grandi strutture di vendita G1 e G2 è subordinata alla concreta verifica da parte del competente ufficio tecnico comunale dell'avvenuto rispetto delle disposizioni dettate in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989, D.P.R. n. 503/1996, l.r. n. 46/1997, D.P.R. n. 380/2001, l.r. n. 1/2004, l.r. 12/2008, D.M. 28/03/2008 n. 114 del Ministero per i beni e le

attività culturali “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”). Le eventuali difformità riscontrate che non rispecchino la conformità delle soluzioni adottate alle prescrizioni normative richiamate determinano l’inagibilità delle opere all’uopo realizzate.

3.4 Le aree di insediamento di nuove medie strutture superiori M3 e di grandi strutture di vendita G1 e G2 sono oggetto di piano urbanistico attuativo di cui alla l.r. n. 11/2005, che contempli specificamente tale destinazione, e sono individuate in modo da garantire una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 6 e 11 della l.r. n. 24/1999 e comunque a non oltre 2 km. in linea d’aria da strade di interesse regionale, come classificate ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere a) e b) della l.r. n. 46/1997, dalla D.G.R. 3-2-1999 n. 94 “l.r. n. 46/1997, art. 3. Classificazione urbanistico-territoriale delle strade di interesse regionale”, a dal relativo allegato.

Ai fini di quanto previsto dal presente punto, gli oneri e i costi relativi alle opere infrastrutturali e viarie derivanti dall’insediamento della nuova attività sono imputati e sostenuti direttamente dall’investitore privato secondo le specifiche previsioni inserite nel piano urbanistico attuativo. Gli oneri e i costi sono determinati dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal PTCP ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 27/2000 e applicando medesimi parametri e modalità per tutti gli interventi aventi impatto territoriale analogo.

3.5 I Comuni, in sede di esame dei piani attuativi di cui al punto 3.4 ed in applicazione delle disposizioni dettate dal Regolamento regionale n. 7/2010, si attengono ai seguenti criteri:

- valutazione e contenimento degli effetti del traffico indotto sulla rete stradale, determinato dal nuovo insediamento commerciale, in relazione al tipo di accessibilità previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di congestione. Al riguardo i progetti a corredo delle domande per grandi strutture dovranno contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte;
- previsione dell’insediamento di nuove grandi strutture di vendita G1 e G2:
 - a) in ambiti a destinazione specialistica, o comunque in aree specificamente destinate dai piani urbanistici ad ospitare strutture commerciali, dotate di un sistema integrato di accessi e di parcheggi;
 - b) in ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei quali l’insediamento di ulteriori strutture possa consentire e assicurare la razionalizzazione e il miglioramento del sistema di accessi e dei parcheggi;
 - c) in aree già insediate, nelle quali si verifichi la dismissione delle precedenti funzioni, che possano essere validamente destinate a funzioni anche commerciali;
 - d) aree individuate con le procedure di cui all’art. 18 bis della l.r. n. 24/1999;
- descrizione degli accorgimenti e delle soluzioni volti a garantire la mitigazione dell’impatto ambientale del nuovo esercizio in tema di riduzione, riutilizzo, riciclo e smaltimento dei rifiuti, nonché il contenimento del livello di emissioni e di impatto acustico assicurando l’ottimale inserimento della struttura nel paesaggio;
- verifica dell’assoggettabilità del piano o del progetto a VAS e/o VIA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera b) della l.r. n. 12/2010, in quanto suscettibili di determinare impatti significativi sull’ambiente.

3.6 Il completamento delle opere infrastrutturali previste dal piano attuativo e dall'autorizzazione di nuove medie strutture di vendita superiori M3 e di grandi strutture di vendita G1 e G2 è propedeutico all'avvio dell'attività.

3.7 I Comuni possono rilasciare nuove autorizzazioni di medie M3 e grandi superfici di vendita G1 e G2 del solo settore non alimentare (categoria E – art. 4, comma 3 l.r. n. 24/1999) nei centri storici in conformità con quanto espressamente previsto nel Quadro Strategico di Valorizzazione redatto e approvato ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/2008.

4. Requisiti urbanistici, accessibilità veicolare e pedonale, parcheggi pertinenziali.

4.1 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla legislazione regionale in materia. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico e spazi di socializzazione nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

4.2 Per la localizzazione di grandi strutture di vendita G1 e G2 devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale. Il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- c) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
- d) la determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;
- e) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie a parcheggio;
- f) tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico.

4.3.1 I Comuni, ai fini dell'autorizzazione di nuove grandi strutture di vendita G1 e G2 , dell'ampliamento di quelle esistenti o del loro trasferimento, verificano la presenza dei seguenti elementi obbligatori:

1. rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
2. collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;
3. attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
4. realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;
5. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore ad almeno il 25 per cento della potenza elettrica impegnata dalla struttura di vendita, fatta salva l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato ;
6. installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di potenza superiore ad almeno il 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per usi termici, fatta salva l'impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato;
7. valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
8. protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
9. raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;
10. realizzazione di spazi per l'accoglienza e il ristoro del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;
11. realizzazione di spazi destinati ai bambini attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

4.3.2 Nell'ambito delle grandi strutture di vendita G2 sono previsti spazi per le attività di tutela dei consumatori.

4.3.3 I Comuni nell'ambito della definizione delle condizioni e dei criteri qualitativi per le medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. n. 24/1999 indicano nel proprio piano di programmazione quali elementi obbligatori previsti per le medie strutture M3 quelli indicati al precedente punto 4.3.1 ai numeri 1, 4, 5 e 6.

5. Riqualificazione di zone industriali, artigianali e commerciali e recupero di aree degradate e/o dismesse.

5.1 Nell'ambito delle zone industriali, commerciali e artigianali i Comuni autorizzano le nuove grandi strutture di vendita G1 e G2 favorendo gli insediamenti nelle aree caratterizzate da significativa carenza dell'offerta commerciale e da esigenze di riqualificazione.

5.2.1 L'autorizzazione per l'apertura di nuova superficie di vendita delle grandi strutture G1 e G2 è subordinata al contestuale recupero ambientale, a carico del richiedente, di aree degradate presenti nell'ambito del comune stesso o di altro comune conterminante, con il quale è intervenuta apposita intesa, che preveda la demolizione di fabbricati dismessi cui il Comune riconosce caratteristiche di detrattore ambientale, e contestualmente il ripristino del contesto naturale o rurale nel quale l'area ricade, ovvero la riqualificazione degli spazi aperti urbani .

5.2.2 In alternativa agli interventi di cui al punto 5.2.1 il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal PTCP ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 27/2000, dalla l.r. n. 11/2005 e dalla l.r. n. 13/2009, può prevedere, in subordine, la corresponsione di un contributo (extraonere) per la realizzazione di interventi di recupero di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione per il commercio e/o la realizzazione di opere di urbanizzazione indicate dal Comune medesimo. Detto contributo da corrispondere al Comune è determinato quale quota parte della misura complessiva del 10% del costo documentato di costruzione previsto all'art. 28 comma 2 della l.r. n. 1/2004. L'extraonere è dato, pertanto, dalla differenza tra il 10% del costo documentato di costruzione e la percentuale ordinariamente stabilita dal Comune per il contributo di costruzione ai sensi del citato art. 28 comma 2. Sono fatti salvi gli interventi previsti da piani attuativi per i quali il Comune ha concordato con gli interessati, anche sotto forma di finanziamento, la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di specifiche opere pubbliche da attuare nelle varie fasi dei piani medesimi, in misura superiore rispetto agli standards minimi di legge. Il Comune determina la quota degli extraoneri, ivi compresi quelli di cui al citato art. 28, comma 2, applicando medesimi parametri e modalità per tutti gli interventi aventi impatto territoriale analogo.

5.2.3 Ai fini dell'attuazione delle misure compensative di cui al punto 5.2.1 l'entità economica degli interventi è determinata nella misura massima indicata al punto 5.2.2 e sulla base di perizie tecnico estimative dei fabbricati da demolire e degli oneri connessi (spese di demolizione, ripristino ambientale, eventuale acquisizione e cessione gratuita al comune dell'area, ecc.), mentre per l'attuazione delle misure compensative alternative di cui al punto 5.2.2 l'entità economica delle opere è stabilita sulla base di progetti preliminari approvati dal Comune .

6. Ambito di applicazione, disposizioni transitorie e finali.

6.1.1 Gli atti di competenza dei Comuni previsti dal presente provvedimento devono essere adottati entro 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

6.1.2 In conformità con quanto previsto dall'art. 112 comma 4 della l.r. n. 15/2010 le disposizioni della legge regionale 24/1999 e le previsioni del presente provvedimento concernenti gli indirizzi e i criteri regionali per l'insediamento delle attività commerciali trovano diretta applicazione da parte di ogni singolo Comune fino alla approvazione del proprio atto di programmazione di cui all'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999.

6.1.3 Fino alla approvazione da parte del Comune del proprio atto di programmazione di cui all'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999, il rilascio di nuove autorizzazioni di medie M3 e grandi superfici di vendita di cui all'art. 4 della l.r. n. 24/1999 è subordinato a specifica motivazione concernente la presenza:

- a) di una efficace accessibilità alle principali arterie di viabilità regionale in applicazione di quanto previsto al punto 3.4;
- b) della dotazione di parcheggi di cui al Regolamento Regionale n. 7/2010 aventi i requisiti di cui al punto 4.2;
- c) dei requisiti qualitativi di cui al punto 4.3.1 ai numeri 1, 4, 5 e 6 per le medie strutture superiori di tipo M3;
- d) dei requisiti qualitativi di cui al punto 4.3.1 per le grandi strutture di tipo G1 e G2;
- e) dell'avvenuto rispetto e applicazione delle disposizioni di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 per le grandi strutture di tipo G1 e G2;
- f) di specifica deliberazione della Giunta comunale circa la mancata presenza delle caratteristiche di area satura di cui al punto 2.3.2.

6.1.4 Decorso il termine di cui al punto 6.1.1 senza che il Comune abbia adottato l'atto di programmazione di cui all'art. 5-ter e adeguamento i propri strumenti urbanistici, l'esame delle istanze relative alle medie strutture di tipo M3 ed alle grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica di tutti i presupposti e prescrizioni di cui al presente provvedimento.

6.1.5 Fermo restando quanto previsto al punto 6.1.2, fino all'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'art. 5-ter e all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, i Comuni rilasciano le autorizzazioni per strutture M1 ed M2 verificando la presenza di conformità urbanistica, con facoltà di adottare determinazioni transitorie per l'esame delle relative istanze anche in applicazione delle precedenti analoghe previsioni, purché conformi e non contrastanti con quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2010 e dalla l.r. n. 24/1999.

6.2 I comuni, ai sensi dell'art. 12 bis della l.r. n. 24/1999, rilasciano le autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico delle medie strutture di vendita M1, M2 ed M3 secondo le condizioni ed i criteri qualitativi del proprio atto di programmazione e in conformità con le disposizioni e le previsioni del presente provvedimento.

6.3.1 Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni e delle previsioni del presente provvedimento e dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999, e sono comunque esaminati direttamente dalla conferenza di servizi in conformità con quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 24/1999, i procedimenti volti al rilascio di nuova autorizzazione riferita ad edifici che alla data di pubblicazione del presente provvedimento:

- a) erano già stati individuati in piani attuativi già adottati o comunque oggetto di variante urbanistica già adottata;

- b) ricadono in aree destinate ad insediamenti produttivi oggetto di piani approvati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971 ed ancora efficaci alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- c) ricadono in aree oggetto di piano attuativo per il quale, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, è già stato avviato il procedimento di VAS o di VIA;
- d) era già stato rilasciato il titolo edilizio per nuova edificazione nel quale era specificamente previsto l'insediamento oggetto della domanda di autorizzazione;
- e) era già stata presentata e perfezionata la DIA per ristrutturazione edilizia, sempreché nel progetto depositato sia specificamente previsto per i locali ristrutturati l'insediamento oggetto della domanda di autorizzazione.

6.3.2 Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni e delle previsioni del presente provvedimento e dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999 i procedimenti urbanistici concernenti esercizi la cui autorizzazione era già stata rilasciata al momento della pubblicazione del presente provvedimento.

6.3.3 Le ipotesi di cui al precedente punto 6.3.1 lettere d) e e) sono assoggettate alle disposizioni e alle previsioni del presente provvedimento e dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'art. 5 ter della l.r. n. 24/1999 nei casi in cui in corso d'opera si richiedano o si realizzino "varianti essenziali" ai lavori assentiti o denunciati. Si considerano "varianti essenziali" quelle che comportano l'autorizzazione all'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita e quelli derivanti da aumento di superficie di vendita che comporti superamento della tipologia già prevista.

6.4 Nell'ambito della riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio, i comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 112, comma 1 della l.r. n. 15/2010, individuano, entro il 31 dicembre 2011, i complessi di esercizi esistenti riconducibili alla tipologia di polo commerciale corrispondenti alle caratteristiche specificate al punto 1 del presente provvedimento. Le previsioni dettate in materia di rilascio di autorizzazione di un polo commerciale di cui al punto 1.1.1 ultimo periodo trovano applicazione soltanto nei confronti di nuovi complessi di esercizi contigui o adiacenti.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
